



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Asse 2

"Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

BANDO PUBBLICO PROVINCIALE Annualità di programmazione 2010

per l'accesso a:

Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"

Con il presente bando si intende dare attuazione alla Misura 215 "*Pagamenti per il benessere degli animali*" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007) (di seguito chiamato PSR) nonché a quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Rimini (di seguito chiamato PRIP), dal Programma Operativo dell'Asse 2 approvato dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 168/2008 e successive modifiche ed integrazioni), e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 08/02/10 che ha approvato il Programma Operativo Misura 215 - Pagamenti per il benessere animale (di seguito chiamato P.O. Misura 215).

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, la Misura è funzionale al perseguimento dell'obiettivo "Favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali". La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate.

1. Caratteristiche della Misura

La Misura 215 è finalizzata a compensare i maggiori oneri che le imprese zootecniche dovranno sostenere a fronte di impegni di miglioramento del benessere animale per un periodo di 5 anni (periodo di impegno). Promuove la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) che costituiscono, quindi, la base per la valutazione del benessere degli animali in allevamento e sostanzialmente fanno riferimento:

- alle norme minime costituite dalle pertinenti norme della condizionalità, e dalla normativa specifica emanata nei confronti di determinate specie animali (vitelli, suini, galline ovaiole)
- a standard minimi consolidati messi a punto dalla ricerca e sperimentazione

Pertanto, il rispetto delle BPZ rappresenta il presupposto per poter accedere ai finanziamenti previsti; la verifica del rispetto di tali requisiti minimi andrà fatta mediante la **valutazione preventiva aziendale utilizzando l'apposito software regionale IBA/BPZ** (metodo IBA – Indice Benessere Animale per il comparto bovino, BPZ per la specie ovina). Inoltre sarà necessario aver partecipato ad un corso di formazione in materia di benessere animale.

Le BPZ, relativamente a tutte le specie animali interessate, sono state suddivise in 5 macroaree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche o aspetti più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti e rappresenta l'obiettivo per il miglioramento:

- Management aziendale e personale;
- Sistemi di allevamento e di stabulazione;
- Controllo ambientale;
- Alimentazione e acqua di bevanda;
- Igiene, sanità e aspetti comportamentali.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione della Misura contenuta nel P.S.R. 2007-2013,
- all'Allegato n. 2 del P.S.R. "Buona Pratica Zootecnica e aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale";

- alle ulteriori specificazioni contenute nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

Per quanto concerne la descrizione delle Buone Pratiche Zootecniche (requisiti minimi) si rimanda all'Allegato 2 soprarichiamato.

2. Beneficiari

Possono beneficiare dei Pagamenti di cui alla Misura 215 gli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e detentori di animali delle specie bovina ed ovina.

Si specifica che le imprese agricole che possiedono ricoveri aziendali ubicati nei territori dei comuni dell'Alta Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello), distaccati dalla Regione Marche ai sensi della Legge n. 117/2009, potranno aderire alla Misura 215 soltanto successivamente alla data di notifica all'Unione Europea delle modifiche dei PSR delle Regioni Emilia-Romagna e Marche, secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo tra le suddette Regioni, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 213 dell'8 febbraio 2010 e ratificato con la L.R. n. 5 del 12 febbraio 2010.

Possono accedere ai pagamenti previsti per la Misura 215 gli imprenditori agricoli che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni della Misura 215 del P.S.R. attivati attraverso i bandi provinciali e che risultano essere:

- iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;
- inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A..

Non possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole che:

- allevano mediamente un numero di animali inferiore a **6 U.B.A**; tale valore va inteso come soglia minima di UBA oggetto di impegno/pagamento
- non adottano almeno un impegno di nuova introduzione;
- rientrano in una delle categorie di allevamento indicate all'Allegato 2 del P.S.R. 2007-2013 Versione 3 "Esclusioni specifiche".

3. Requisiti e impegni

Per accedere alla Misura 215 i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i **requisiti minimi e le condizioni di accesso** prescritte nel P.S.R. e nel " Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

Anche i requisiti soggettivi definiti al paragrafo 2 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Tutte le aziende che partecipano alla Misura dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla **condizionalità** di cui all'Allegato II e III del Reg (CE) n. 73/2009.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento). Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i

aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere specifici impegni per il benessere animale.

I requisiti minimi e le condizioni di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di adesione parziale alla Misura; in tal caso, pertanto, il rispetto delle B.P.Z. dovrà essere garantito non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche dei ricoveri comunque non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc) intesi come insieme delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente. Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna resta comunque obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento assoggettate ai diversi impegni di miglioramento attivati in ciascun ricovero aziendale, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero; pertanto, per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per "numero del ricovero" si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto); sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto per le UBA non controllabili.

3.1 - Valutazione preventiva alla domanda di aiuto

Come previsto dalla Misura 215, la valutazione del rispetto della B.P.Z è stata differenziata a seconda della specie animale, ed in particolare:

per la specie bovina (latte e carne) la valutazione preventiva dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto utilizzando uno schema di valutazione e di classificazione predefinito secondo la metodologia I.B.A. – Indice Benessere Animale. Tale valutazione andrà rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali.

Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list, le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito Ermesagricoltura. La classificazione (elaborazione dei dati desunti dalle check-list) verrà attuata conseguentemente utilizzando sempre il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. Il rispetto della B.P.Z verrà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a "Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere" del sistema I.B.A.;

per la specie ovina (latte e carne), il rispetto della B.P.Z dovrà essere verificato dal richiedente o per il tramite di un consulente tecnico preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto. A tal fine, dovrà essere effettuata una valutazione preventiva in allevamento utilizzando apposite check-lists le cui informazioni essenziali saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito Ermesagricoltura. La valutazione risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto.

L'esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l'imprenditore ne faccia ricorso); tale

documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande

Per la valutazione preventiva, per ciascun ricovero, dovranno essere riportate alcune informazioni tecnico/strutturali così come indicate, per le diverse specie animali dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

3.2 - Consistenza zootecnica

Tra le informazioni richieste si evidenzia la consistenza zootecnica che è riferita:

- al numero di animali potenzialmente allevabili in relazione alla caratteristiche strutturali dei ricoveri aziendali regolarmente autorizzati al momento della valutazione preventiva;
- alle categorie di animali così come definite dal Manuale tecnico. Tali categorie dovranno essere convertite, secondo una specifica tabella di conversione contenuta nel suddetto Manuale tecnico, al fine di riportare nella domanda di aiuto le categorie di animali previste dalla Determinazione regionale n. 3511 del 01/04/2008 recante "Regolamento regionale n. 17/2003 Anagrafe delle aziende agricole Determinazione 12818/2003 Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale".

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto. Esclusivamente per il settore bovino le non conformità rilevate in ambito di valutazione preventiva del sistema IBA dovranno essere adeguate alle BPZ non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Esclusivamente per il presente bando 2010, è concessa la possibilità alle imprese richiedenti di partecipare ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle B.P.Z., anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della concessione degli aiuti.

3.3 – Natura degli impegni

La Provincia di Rimini attiva per le specie bovina ed ovina tutti gli impegni di miglioramento definiti nell'Allegato 2 al PSR "Buona Pratica Zootecnica – Aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale", inclusi quelli a priorità specifica, e ulteriormente specificati nel Manuale tecnico di applicazione della Misura (Del. G.R. n. 387/10).

Gli impegni dei beneficiari decorrono dalla data di presentazione della prima domanda di pagamento e dovranno essere mantenuti per ciascun anno del periodo quinquennale di impegno.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare gli impegni che intende assumere tra quelli attivati tramite il bando, distinguendo tra:

- **impegni di mantenimento,** connessi ad operazioni preliminari concluse in allevamento nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura. Esclusivamente per il presente bando 2010 **il triennio di riferimento decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2008**.
- **impegni di nuova introduzione,** connessi ad operazioni preliminari concluse nell'allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto entro e non oltre il termine del periodo di precondizione, che precede la prima domanda di pagamento, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura. Esclusivamente per il presente bando 2010 sono inoltre considerati preliminari ad impegni di nuova introduzione anche tutti gli interventi conclusi a decorrere **dall'1/1/2009 al 26/7/2010**. Il periodo di precondizione per gli impegni di nuova introduzione non potrà

essere superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di notifica della concessione degli aiuti.

Le Operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione possono riguardare operazioni e/o investimenti materiali/immateriali di ammodernamento o riqualificazione delle strutture e/o delle attrezzature adibite ed utilizzate per l'allevamento del bestiame che sono propedeutiche all'esecuzione degli impegni di miglioramento del benessere animale. Tali operazioni potranno essere iniziate anche prima della presentazione della domanda di aiuto e dovranno concludersi nei termini stabiliti.

Fermo restando le condizioni sopra esposte, per impegno di nuova introduzione si intende anche l'impegno in funzione del quale l'imprenditore abbia già realizzato e concluso, prima della presentazione della domanda di aiuto, parte delle operazioni preliminari che sono necessarie per assumere un impegno di miglioramento nel suo complesso (caso di impegni di miglioramento integrati che includono due o più operazioni).

Si sottolinea che potranno essere ammesse all'aiuto esclusivamente le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione oltre agli impegni vincolanti.

Gli impegni previsti all'interno della macroarea A): Management aziendale e personale sono **impegni vincolanti**, e pertanto devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, congiuntamente ad uno o più impegni afferenti aree diverse. Tali impegni, pertanto, dovranno essere sempre attivati nei bandi territoriali e ad essi il richiedente deve obbligatoriamente aderire nella domanda di aiuto. L'aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di nuova introduzione. Le operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e devono essere calcolati in relazione al numero di capi (oggetto di impegno/pagamento espressi in UBA) presenti all'interno dei suddetti ricoveri.

Nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici, farà fede l'atto amministrativo di concessione e l'accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori dell'Amministrazione competente (vedi anche paragrafo 3.5 "Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007- 2013 o altri contributi pubblici").

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013" (livello minimo di applicazione dell'operazione). Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

3.4 - Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione e operazioni preliminari

Le operazioni preliminari, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della Misura 215, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa Misura 215.

Si concede all'imprenditore un periodo di tempo (**periodo di precondizione**) per permettere di realizzare materialmente le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione e finalizzate al miglioramento del benessere degli animali in allevamento. Al termine di tale periodo, e per gli anni successivi al primo anno di impegno, dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento relativa alla gestione degli impegni complessivamente assunti e mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

L'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione dovranno essere riportate in un **Piano di Interventi** (**PI**) firmato dal richiedente, direttamente o da un proprio consulente tecnico.

Tale piano costituisce elemento necessario per la valutazione della domanda di aiuto in corso di istruttoria, sia sotto il profilo tecnico che economico, e diventa elemento fondamentale e vincolante ai fini della ammissibilità della domanda di aiuto presentata.

I PI dovranno:

- prevedere un tempo massimo per la realizzazione delle operazioni preliminari, con data di inizio lavori e di conclusione (effettiva o presunta);
- indicare se le operazioni correlate agli impegni abbiano o meno usufruito di finanziamenti pubblici (estremi delle domande di aiuto, delle norme e dei relativi atti amministrativi di concessione ed erogazione);
- indicare le modalità e/o gli strumenti con cui il richiedente fa fronte agli oneri economici e finanziari che le operazioni da realizzare comportano;
- contenere, per ciascun impegno di miglioramento del benessere animale, l'elenco delle operazioni preliminari che si intendono realizzare in allevamento;
- dettagliare le operazioni preliminari sopra riportate indicando gli acquisti di dotazioni e/o la realizzazione di opere e/o la fornitura di servizi con data di inizio lavori, fatto salvo il caso in cui le operazioni preliminari beneficino di finanziamenti pubblici (es. Misura 121 del P.S.R. 2007-2013). Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita, per la fornitura di servizi si fa riferimento alla data di stipula del contratto, per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente;
- contenere una relazione tecnica descrittiva, firmata dal responsabile tecnico aziendale o da un tecnico abilitato, nella quale vengono individuati gli obiettivi di miglioramento da perseguire, con riferimento alle operazioni preliminari collegate agli impegni da adottare.

In ogni caso, l'esecuzione del PI allegato alla domanda di aiuto dovrà avvenire e concludersi entro e non oltre il termine del periodo di precondizione, e pertanto prima della presentazione della prima domanda di pagamento. Il mancato rispetto del suddetto termine o la mancata realizzazione delle operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di nuova introduzione, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

3.5 - Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007-2013 o altri contributi pubblici

Per favorire l'integrazione ed il collegamento tra gli Assi del P.S.R. 2007-2013, la Misura accorda priorità agli investimenti realizzati, da parte delle imprese agricole, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla Misura 121 dell'Asse 1 "Ammodernamento delle aziende agricole" (vedi priorità definite nel P.S.R. e ulteriori specifiche riportate al paragrafo 11 "*Criteri di selezione delle domande di aiuto della Misura 215*" del presente Bando).

Le operazioni preliminari relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215 che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121, possono essere correlate, ai fini del corresponsione degli aiuti:

- 1) **ad impegni di nuova introduzione**, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto della Misura 215;
- 2) ad impegni di mantenimento, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, ricada nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto della Misura 215. Resta inteso che, per poter beneficiare degli aiuti connessi ad impegni di

mantenimento, l'impresa dovrà sempre presentare, contestualmente alla domanda di aiuto, richiesta di adesione per almeno un impegno di nuova introduzione.

È comunque fatto salvo quanto definito al paragrafo iniziale "Principali definizioni e abbreviazioni" del P.O. Misura 215.

Le prescrizioni di cui al presente punto valgono anche per gli impegni le cui operazioni preliminari abbiano già beneficiato di finanziamenti previsti dalla Misura ex 1A del P.R.S.R. 2000-2006 o di altri finanziamenti pubblici.

3.6 - Prescrizioni generali

Riguardo la Misura 215, trattandosi di impegni quinquennali, il richiedente è tenuto a garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla tipologia e/o dalla durata di validità del titolo di conduzione degli allevamenti posseduto all'atto di presentazione della domanda di aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuto con obbligo di restituzione degli aiuti percepiti.

E' fatto obbligo alle imprese che aderiscono alla Misura 215 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare, durante il periodo di impegno, l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti minimi e/o gli impegni assunti per una o più delle cause di seguito tassativamente elencate:

- causa di forza maggiore, circostanze eccezionali, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, eventuali cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature o delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo).

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi come stabilito dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06 in caso di impossibilità per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, e nel caso di variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, o nel caso di cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature e delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

4. Aree di applicazione

La Misura si applica nell'intero territorio provinciale.

Per i territori dei comuni dell'Alta Valmarecchia di cui alla Legge 117/09, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 2 – "Beneficiari".

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione della Misura contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013 e nei P.R.I.P.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si fa riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P.

Per le aziende agricole che applicano impegni di miglioramento del benessere animale nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla Valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, se gli impegni e/o gli

interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

5. Cartografia di riferimento

Si dovrà far riferimento, per l'attribuzione della priorità o della preferenzialità alle superfici oggetto di impegno, ai seguenti elaborati cartografici.

5.1 Cartografia di competenza regionale

- **Zone svantaggiate montane** (art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975.
- Aree agricole e forestali della rete NATURA 2000: nella provincia di Rimini sono presenti due zone S.I.C., "Onferno" e "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia", la cui cartografia è stata approvata con Delibera G.R. 167 del 13/02/2006;
- Aree naturali protette (parchi, riserve ed altre aree protette): nella provincia di Rimini, rientra in questa tipologia solo la Riserva Naturale Orientata di Onferno la cui cartografia è stata approvata con l'atto di ampliamento della riserva con Deliberazione del Consiglio regionale n. 531 del 16/12/03 e recepita dal Servizio Parchi della Regione;
- **Aree Vulnerabili Dir. 91/676/CEE**: si considerano tali quelle contrassegnate come zone "Zone di divieto" e "Zone vulnerabili ai nitrati (fino 170 kg/ha di N)" nella carta provinciale dello spandimento degli effluenti zootecnici e per l'utilizzo dei fanghi di depurazione sul suolo agricolo approvata con delib. C.P. n. 7 del 10/03/2009);

5.2 Cartografia di competenza provinciale

Per quanto concerne la cartografia derivata dal P.T.P.R. sono state individuate le seguenti delimitazioni:

Cartografia derivata dal P.T.C.P. adottato:

- **Zone di tutela naturalistica** (art. 25 del P.T.P.R): corrispondenti all'Art. 5.2 delle Nta del P.T.C.P. Tav. B di piano;
- Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art.42 Titolo III PTA): corrispondente all'Art. 3.7 delle Nta del P.T.C.P. Tav SA 6 del quadro conoscitivo del P.T.C.P.. Viene considerata una fascia di rispetto avente un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP): corrispondenti agli Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 delle Nta del P.T.C.P. Tavola D di piano. Tali ambiti sostituiscono, e ricomprendono, a tutti gli effetti, le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);

Cartografia derivata dal P.T.C.P. vigente, sono state individuate le seguenti delimitazioni:

- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua** (artt.17 e 34 del P.T.P.R.): corrispondenti all'Art. 5.4 delle nta del P.T.C.P. vigente Tav. B di piano;
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica: individuate con atto dirigenziale n. 43 del 05/03/08, comprendono il sistema provinciale dei canali di bonifica, escludendo i tratti dei canali rivestiti o tombinati e quelli situati in ambito urbano; la delimitazione fa riferimento alla fascia di 20 metri ad ogni lato della mezzeria del canale;

Per quanto riguarda la zonizzazione dei territori dei comuni di cui alla L. 117/09 si rinvia ad un successivo provvedimento provinciale di attuazione delle disposizioni che la Regione Emilia Romagna emanerà in merito.

5.3 Strumenti tecnici e gestione dei dati

La cartografia di supporto all'applicazione dell'Asse 2 disponibile e approvata è caricata da AGREA nel sistema informativo territoriale per la gestione della cartografia tematica (SITI).

Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e sono a disposizione dei CAA.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Nei casi in cui gli interessati avessero la necessità di verificare l'esatta individuazione dei terreni e l'eventuale appartenenza ad aree preferenziali potranno avvalersi, ai fini della compilazione della domanda, del supporto dei competenti Uffici di questa Amministrazione:

Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini.

In caso di contestata attribuzione di una superficie catastale all'ambito territoriale di interesse (zone vulnerabili, SIC, Aree Preferenziali) si farà comunque riferimento alla cartografia ufficiale adottata dalle competenti Amministrazioni e approvata alla data di riferimento.

6. Specie animali ammesse al regime di aiuto

In coerenza con quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Rimini (PRIP) il regime di aiuto del presente bando viene attivato per le specie animali bovina ed ovina

Con tale scelta s'intende focalizzare le risorse sulle produzioni zootecniche significativamente più rappresentative del territorio riminese.

Vengono attivati i seguenti indirizzi produttivi:

Bovino da latte:

- latte alimentare

Bovino da carne:

- vitellone pesante ciclo aperto/ingrasso
- linea vacca-vitello ciclo chiuso (produzione di vitellone pesante) /misto
- linea vacca-vitello ciclo aperto

Ovino (latte o carne)

7. Dotazione finanziaria

Tenendo conto delle risorse assegnate dal PRIP alla Misura 215 e degli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101/2008, il presente Bando è a valere su una quota di "risorse libere" di competenza provinciale, destinate per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, di Euro 100.938,00.

In considerazione della quota aggiuntiva derivante dalla riserva di premialità regionale assegnata alla Provincia di Rimini con deliberazione di G. R. n. 332/2010, le risorse, completamente destinate al presente Bando 2010, sono le seguenti:

	Bando 2010 Misura 215
Importo risorse da PRIP (Euro)	100.938,00
Quota risorse riserva di premialità (Euro)	1.548,62
Totale risorse disponibili Bando 2010 per pagamenti sino al 2013 (Euro)	102.486,62
- di cui per specie bovina (70%)	71.740,63
- di cui per specie ovina (30%)	30.745,99

Tali risorse dovranno dare copertura ai pagamenti afferenti le successive annualità di programmazione fino al 2013.

Alla graduatoria relativa alla specie animale che determina il maggiore fabbisogno finanziario rispetto alle disponibilità potranno essere destinate le eventuali risorse non utilizzate dalla graduatoria che presenti un fabbisogno inferiore alla quota di budget attribuita.

L'aiuto concesso all'ultima domanda collocata in posizione utile nelle diverse graduatorie approvate sarà commisurato alle risorse disponibili (pagamento parziale) anche se sono stati richiesti aiuti per importi superiori.

8. Entità degli aiuti

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA. L'entità del sostegno per ogni impegno (**premio base**) è indicata dalla Misura 215 ed è stata calcolata su base annua.

Inoltre, il sostegno è stato differenziato in relazione alla specializzazione/indirizzo produttivo, in particolare:

Specie animale	Management aziendale e personale	Sistemi di allevamento e stabulazione	Controllo ambientale	Alimentazione e acqua di bevanda	Igiene, sanità e aspetti comportamentali
Bovino da latte:					
- latte alimentare	10,12	60,77	50,65	30,39	50,65
Bovino da carne:					
- vitellone pesante ciclo aperto	3,80	22,75	18,96	11,38	18,96
- linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto	12,13	72,79	60,66	36,40	60,66
linea vacca-vitello ciclo aperto;	9,68	58,11	48,42	29,05	48,42
Ovino (latte o carne)	4,01	24,10	20,08	12,06	20,08

La Misura non stabilisce il livello di sostegno attribuibile al vitello a carne bianca, pertanto i pertinenti impegni di miglioramento previsti all'Allegato 2 del P.S.R., e meglio definiti dal

"Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013", non potranno essere applicati a tale indirizzo produttivo.

Per ciascuna tipologia di impegno, si terrà conto del valore di premio base in modo tale da rispettare il livello massimo del sostegno, per specie animale/indirizzo produttivo. Non sarà possibile computare per un impegno valori di "premio base" parziali per rientrare nel tetto del massimale; non potranno quindi essere inseriti in domanda impegni che determinano il superamento del massimale.

Specie animale/Indirizzo produttivo	Livello massimo del sostegno (Euro/UBA)
Bovino da latte: - latte alimentare;	202,58
Bovino da carne:	
- vitellone pesante ciclo aperto	75,85
- linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto	242,64
- linea vacca-vitello ciclo aperto;	193,68
Ovino (latte o carne)	80,33

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti dovranno essere corrisposti in relazione al tipo di impegni richiesti in domanda per il numero delle UBA ad essi assoggettate, e suddivisi tra impegni di mantenimento e impegni di nuova introduzione. Nel caso del mantenimento l'entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione. Il livello del sostegno per ogni singolo impegno di nuova introduzione sarà dato dal prodotto del "premio base" proprio dell'impegno per il numero di UBA oggetto di impegno/pagamento associate ad esso; per gli impegni di mantenimento l'entità del premio base è ridotta del 50%.

L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità. La domanda di pagamento di ogni anno dovrà fare riferimento, fatto salvo quanto disposto per le domande di ampliamento, all'entità del sostegno riferito a ciascun impegno, espresso in Euro/UBA, per il numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento secondo quanto di seguito riportato:

- 1) prima domanda di pagamento: 100% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 2) seconda domanda di pagamento: 80% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 3) terza domanda di pagamento: 60% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 4) quarta domanda di pagamento: 40% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 5) quinta domanda di pagamento: 20% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento.

Il massimale aziendale (Euro), per ciascuna annualità, è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno e di pagamento.

Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti, fatto salvo quanto specificato al successivo paragrafo 13 "Domande di pagamento".

9. Cumulabilità dei sostegni

I sostegni previsti dalla Misura sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 – pagamenti agro ambientali.

Allo stesso modo non sono previste incompatibilità né limiti alla cumulabilità con le indennità compensative in zona svantaggiata previste dalle Misure 211 e 212.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte domande prima di effettuare il pagamento per verificare l'esclusione del doppio finanziamento, attraverso la verifica informatica sulle relative banche dati gestionali.

10. Domande di aiuto per l'assunzione di impegni

10.1 Competenza

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni di miglioramento del benessere animale è **unica**, anche se le UBA oggetto di impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Qualora le UBA oggetto di impegno/pagamento indicate in domanda siano riferite a ricoveri ubicati nel territorio di un'unica Amministrazione, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a tale Amministrazione secondo le regole definite nel bando (**istruttoria-selezione su Amministrazione unica**).

Se le UBA oggetto di impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri ubicati nei territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a ciascuna Amministrazione nel cui territorio sono situati i ricoveri con le UBA oggetto di impegno/pagamento (**istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni**). In tal caso viene individuata l'Amministrazione "titolare" (Amministrazione nel cui territorio è ubicato il maggior numero di UBA oggetto di impegno/pagamento) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

L'atto di concessione sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a UBA oggetto di impegno/pagamento afferenti ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Non sono ammissibili all'aiuto UBA riferite a ricoveri aziendali ubicati nel territorio di altre Regioni.

10.2 - Modalità di compilazione delle domande

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla Misura 215 ai sensi del presente Bando, dovranno presentare domanda di aiuto secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore Regionale (AGREA).

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Pratiche (SOP) di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;

2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito internet di AGREA.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

10.3 - Presentazione delle domande di aiuto

L'impresa può presentare una sola domanda di aiuto per bando.

Gli *Enti territoriali competenti* per la presentazione della **stampa cartacea della domanda** e degli allegati sono: *Provincia di Rimini*, Via Dario Campana n. 64, Rimini o *Unione dei Comuni della Valle del Marecchia*, Via Roma 21/G, Torriana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

10.4 Scadenza del bando

Le domande dovranno essere presentate, salvo ulteriori disposizioni e procedure operative emanate da AGREA-Regione Emilia-Romagna,

dal 26 aprile 2010 al 26 luglio 2010.

10.5 - Consistenza zootecnica

La consistenza zootecnica è riferita:

- al dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua. Per tale dato si farà riferimento alla consistenza dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole per l'annualità precedente. Qualora la consistenza media risultante dall'anagrafe (anno precedente) corrisponda ad una situazione aziendale strutturalmente mutata al momento di compilazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza media stimata per l'anno corrente o quella effettiva;
- al numero di animali potenzialmente allevabili in relazione alle caratteristiche strutturali di ciascun ricovero aziendale (a tal fine, si specifica che il numero di animali dovrà essere uguale a quello utilizzato per la valutazione preventiva);
- alle categorie di animali così come definite dalla determinazione regionale n. 3511 dell'1/04/2008 recante "Regolamento regionale n. 17/2003 Anagrafe delle aziende agricole Determinazione 12818/2003 Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale".

Nella domanda di aiuto, oltre alle superfici agricole, dovranno essere indicati tutti i ricoveri aziendali afferenti all'impresa.

Per ogni singolo ricovero aziendale, così come individuato dal codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto e riportato nelle cartografie catastali allegate alla domanda, dovrà essere indicato il **numero di animali potenzialmente allevabili**, suddivisi per specifica categoria, utilizzando sempre il criterio di classificazione riportato dalla citata determinazione regionale n. 3511/2008.

Inoltre, tra i ricoveri aziendali, dovranno essere indicati i ricoveri in cui si intende far valere specifici impegni di miglioramento del benessere animale (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e, relativamente ad essi, dovrà essere indicato il numero di animali oggetto di impegno/pagamento (UBA).

Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 13 "Domande di pagamento" e 17 "Perdita dei requisiti e inadempimenti", le U.B.A. ammissibili al sostegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Pertanto gli animali effettivamente presenti nell'allevamento durante il quinquennio di impegno, a favore dei quali sono messi in atto gli interventi di miglioramento e la cui consistenza sarà dichiarata ogni anno nella domanda di pagamento come parametro di controllo, dovranno rispettare, come dato puntuale, la soglia massima di capienza (animali potenzialmente allevabili) e, come dato medio annuo, quella minima di impegno (UBA oggetto di impegno/pagamento).

10.6 - Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

L'identificazione delle **superfici agricole** aziendali e della loro utilizzazione, anche se non collegate all'attività di allevamento, è un elemento che risulta fondamentale per:

- la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dalla Misura (Condizionalità);
- l'attribuzione delle priorità, che a vario livello, sono state definite dalla Misura;
- i casi in cui gli impegni per il benessere animale comportino un collegamento funzionale tra gli animali allevati e le superfici agricole utilizzate (es. passaggio ai sistemi di allevamento all'aperto o misto, predisposizione paddocks con superfici unitarie maggiori, ecc).

Per l'identificazione degli **animali** oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/2006 ed al Reg. (CE) n. 1122/2009.

In relazione alle diverse specie animali, il numero di animali U.B.A. equivalenti dovrà essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione stabiliti all'Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006.

10.7 - Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegato, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3 "Requisiti e impegni", uno specifico attestato di partecipazione ad un corso di formazione in materia di benessere animale rilasciato da Enti all'uopo preposti al titolare dell'azienda, ad un familiare, oppure ad uno dei soci o ad uno dei dipendenti.

Con la domanda di aiuto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l'esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- copia della relazione di "Valutazione Preventiva" prodotta con il software regionale I.B.A./B.P.Z. per tutte le specie animali allevate in azienda;
- copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di benessere animale (se già effettuato);
- documentazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali e/o "soggettivi" e/o "a valenza locale" di cui al paragrafo 11 "*Criteri di selezione delle domande di aiuto della Misura 215*" (vedi il modello di autocertificazione, Allegato A al presente bando).

In relazione alla natura degli impegni, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- impegni di nuova introduzione:

a) Piano degli Interventi (PI) così come specificato nel precedente paragrafo 3 "Requisiti ed impegni";

b) contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all'assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione; in alternativa, occorrerà dichiarare in domanda di aiuto che il richiedente si impegna, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, ad acquisire e utilizzare i servizi che saranno necessari per l'assunzione dell'impegno;

Nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, il PI potrà essere prodotto in forma semplificata e dovrà riportare gli estremi degli atti di concessione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di aiuto A.G.R.E.A.) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio dei lavori e di realizzazione delle opere con la data effettiva o prevista di fine lavori. La rimanente documentazione soprarichiamata deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, il PI sarà quello previsto alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

- <u>impegni di mantenimento</u>:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata).

Le operazioni collegate agli impegni di mantenimento dovranno essere preliminarmente accertate in corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente, al fine di determinarne l'ammissibilità agli aiuti. In particolare, dovrà essere verificato che tutte le operazioni siano state regolarmente terminate o acquisite nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto.

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiato totalmente di <u>finanziamenti pubblici</u>, la relazione tecnica potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente se disponibili, o in alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento A.G.R.E.A.) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni. La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari

parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica sarà quella di cui alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

10.8 - Dichiarazioni da inserire nella domanda di aiuto

Nella domanda di aiuto il beneficiario dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, in particolare:

- che le opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente (solo per le opere già realizzate);
- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state effettivamente concluse alla data indicata nella relazione tecnica o nel P.I.;

ovvero

- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale per le quali è stata indicata nel P.I. una data presunta di ultimazione dei lavori devono essere ancora concluse;
- di essere a conoscenza che, ai fini della concessione del sostegno, le operazioni preliminari devono essere conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla Misura 215;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla Misura comporta l'impegno a partecipare ad un corso di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio del periodo di impegno;
- per impegni che prevedono l'introduzione di nuove pratiche/tecniche gestionali di allevamento attraverso l'utilizzo anche di manodopera aziendale (es. registrazione dati per ricovero, piano controllo mastiti, ecc.), di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere introdotte o mantenute in atto le pratiche o le tecniche gestionali necessarie per l'assunzione degli impegni, secondo le finalità e le modalità previste dalla Misura;
- per impegni che prevedono la fornitura di servizi da parte di terzi, di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere acquisiti ed utilizzati o mantenuti in essere i servizi necessari per l'assunzione dell'impegno;
- l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali" e/o "soggettive" e/o "a valenza locale" di cui al paragrafo 11 "Criteri di selezione delle domande di aiuto della Misura 215".

10.9 Istruttoria delle domande di aiuto, definizione delle graduatorie di ammissibilità

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che le operazioni preliminari (connesse sia agli impegni di mantenimento che di nuova introduzione) risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

In particolare, in corso di istruttoria, dovrà essere verificato il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarato nella domanda di aiuto, mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento.

Nel caso in cui il dato relativo alla consistenza zootecnica riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento risulti superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto, l'istruttoria dovrà includere anche una nuova valutazione preventiva attraverso la metodologia già sopra riportata utilizzando il dato riscontrato nel sistema

dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. In caso di esito negativo della nuova ripetuta valutazione preventiva, la domanda non potrà essere considerata ammissibile.

In ogni caso, qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'Amministrazione competente provvederà alla formulazione, se necessario, delle graduatorie (cfr. paragrafo 12 "*Graduatorie*") e alla relativa approvazione con atto formale e adotterà gli atti di ammissibilità e concessione degli aiuti fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata tenendo conto degli oneri per le annualità successive fino al 2013.

Il numero di domande che potranno essere effettivamente finanziate fra quelle inserite in graduatoria sarà determinato dalla previsione di spesa per le successive annualità di pagamento fino al 2013, secondo le modalità di calcolo stabilite dalla scheda di Misura del P.S.R. e meglio specificate al successivo paragrafo 8 "Entità degli aiuti".

L'aiuto concesso è revocato nel caso in cui il PI non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Amministrazione competente entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare - fermo restando che il tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto non può essere sostituito e/o cambiato - varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel PI a condizione che le varianti medesime siano tempestivamente comunicate all'Amministrazione titolare e non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto.

10.10 - Ampliamenti agli impegni

Gli impegni di miglioramento del benessere animale potranno essere oggetto di una domanda di ampliamento esclusivamente sugli eventuali bandi successivi al primo ed alle condizioni previste dal P.O. Misura 215.

10.11 - Trasformazione di impegni

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto (trasformazione di impegni).

11. Criteri di selezione delle domande di aiuto della Misura 215

I criteri di selezione indicati nei Bandi provinciali devono corrispondere a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013 integrando con quanto ulteriormente specificato nei P.R.I.P. approvati dalla Regione Emilia-Romagna. Tali criteri inoltre dovranno corrispondere con quanto stabilito:

- dalla Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 11 febbraio 2008;
- dal "Meccanismo operativo di selezione per le misure e azioni dell'Asse 2" di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008;

I criteri di selezione si basano su priorità trasversali, territoriali, tecnici e soggettivi.

11.1 - Priorità di tipo trasversale

Le priorità di tipo trasversale costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tale priorità dovrà risultare sempre superiore a quello attribuito alle priorità territoriali (vedi paragrafo 11.3).

Nel caso in cui una azienda non ricada in alcuna delle aree preferenziali previste dal P.S.R. o dal presente bando (priorità territoriale locale), qualora sia stata oggetto di una attribuzione di punteggio di priorità trasversale, risulterà prioritaria rispetto ad una azienda che pur ricadendo in aree preferenziali, incluse quelle della Rete Natura 2000 o nelle ZVN, non presenta le caratteristiche per l'attribuzione delle priorità trasversali.

11.2 - Modalità per l'attribuzione delle priorità trasversali

Le priorità di tipo trasversale devono essere considerate inerenti a caratteristiche aziendali e devono essere sommate ai punteggi delle priorità di tipo territoriale.

Nella **Tabella A** che segue, si identificano dei livelli di priorità che si originano dalle sovrapposizioni delle priorità trasversali. A tali livelli di priorità corrispono i relativi punteggi.

Le priorità relative alle "misure di biosicurezza" e alla "lotta alle malattie" sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie.

Le priorità relative alla lotta alle malattie degli animali sono attribuibili esclusivamente qualora nel contempo per una azienda siano attribuibili anche le priorità relative alle misure di biosicurezza.

Le priorità relative ai requisiti di biosicurezza potranno riguardare solo alcune tipologie o categorie di allevamento. I requisiti sono costituiti dal possesso di qualifica sanitaria oppure dalla partecipazione a specifici piani di sorveglianza o di corretta prassi igienica oppure dalla dimostrazione di analisi favorevoli per i piani di autocontrollo aziendali; tali requisiti devono essere attestati dai Servizi veterinari delle ASL. Nella **Tabella B** vengono indicate per ogni specie animale i requisiti di biosicurezza che danno luogo a priorità e le modalità che certificano il possesso dei requisiti suddetti.

La priorità da attribuire in relazione alla **lotta contro le principali malattie del bestiame** a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti dovrà essere attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

Tabella A

	Tipi di priorità trasversali			
Livelli di priorità	Misure di	Lotta alle malattie	<i>IPPC Dir.</i> 96/61/CE	Punteggio
	biosicurezza	Lona ane maiame	<i>Dir.</i> 96/61/CE	
1	X	X	X	600
2	X	X		500
3	X		X	400
4	X			300
5			X	200

Per definire in modo univoco i requisiti del criterio "biosicurezza" per le singole specie animali si farà riferimento alla seguente **Tabella B** che definisce i requisiti richiesti per le diverse tipologie di allevamento. Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai

o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto, attribuendo ad esse il livello di priorità 4 stabilito in Tabella A.

Tabella B

Tipologia	Definizione criterio biosicurezza				
allevamento	Requisito biosicurezza	Modalità di verifica	Autorità che comunica il possesso del requisito		
Bovino latte	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL		
Bovino da latte	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevoli per requisito cellule	Servizio veterinario ASL		
Bovino da latte o da carne	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL		
Ovino	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso ASL	Servizio veterinario ASL		
Ovino	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL		

Nota alla Tabella B

L'attribuzione del criterio di priorità relativo all'applicazione, da parte dell'azienda agricola, dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all'effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell'Autorità competente (nazionale e regionale).

11.3 - Priorità di tipo territoriale

Le priorità territoriali sono attribuite alla Superficie Agricola Totale di una azienda, con esclusione delle superfici forestali, che ricade nelle aree preferenziali definite nel PRS per la Misura 215. Le zone sono pertanto:

- A priorità regionale:
 - Aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
 - Zone Vulnerabili di cui alla direttiva "Nitrati" 91/676/CEE (ZVN)

- A priorità locale

Priorità attribuita alle aree preferenziali previste dalla Misura 215 nel P.S.R. e dal P.R.I.P., raggruppate per tipo di tutela, secondo il seguente ordine stabilito dal presente bando:

Prevalente tutela idrologica

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt.17 e 34 del P.T.P.R.)
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica
- Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano (art.42 Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell'art. 44, lett. a) delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Prevalente tutela naturalistica

- Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.)
- Riserva Naturale Orientata di Onferno

- A valenza locale

Zone definite nell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008 e che il P.R.I.P. ha individuato nelle:

- Zone montane classificate svantaggiate ai sensi della Dir. CEE 268/75, art. 3 par. 3

La priorità attribuità ad aree a valenza locale, individuate dovrà essere sempre subordinata a quelle riferite alle aree preferenziali stabilite nel P.S.R. così come riportato nell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008.

Nella seguente tabella sono riportati i pesi attribuiti alle diverse tipologie di priorità territoriale:

AREE	Peso
Aree preferenziali di valenza regionale	
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (Dir. n. 79/409/CEE e Dir. n. 92/43/CEE)	50
Zone vulnerabili ai nitrati (Dir. n. 91/676/CEE)	50
Tutela idrologica	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R. – art. 5.4 nta del P.T.C.P.)	4
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	4
Zone di Rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque - art. 3.7 nta del P.T.C.P.)	4
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 PTA, PTCP) (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 nta del P.T.C.P.)	4
Tutela naturalistica	
Zone di tutela naturalistica	4

(art.25 del P.T.P.R - art. 5.2 nta del P.T.C.P.)		
Riserva Naturale Orientata di Onferno	4	
Aree preferenziali di valenza locale		
Zone Dir. CEE 268/75, art. 3 par. 3		

Attribuiti i punteggi relativi alle priorità territoriali e trasversali, le domande vengono ordinate applicando le priorità di tipo tecnico o di tipo soggettivo di seguito indicate.

11.4 - Priorità di tipo tecnico

Le priorità tecniche sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dalla Misura 215 del PSR, dall'Allegato 2 e così come meglio specificati dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

Il POM Misura 215 - *Pagamenti per il benessere animale* stabilisce un ordine delle priorità tecniche così come di seguito riportato:

a) Numero totale di impegni di nuova introduzione

Il numero totale di impegni di nuova introduzione costituisce il principale ordinatore delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità territoriali e/o trasversali.

b) Numero totale di impegni di mantenimento

Il numero totale di impegni di mantenimento costituisce l'elemento ordinatore di secondo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione.

c) Numero totale di impegni a priorità specifica

Il numero totale di impegni a priorità specifica costituisce l'elemento ordinatore di terzo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e di mantenimento, cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione e di impegni di mantenimento.

Tutte le priorità tecniche non sono oggetto di attribuzione di punteggi.

11.5 - Priorità di tipo soggettivo a valenza regionale

Le priorità soggettive sono definite:

- dalla Misura 215 quali priorità di tipo verticale;
- dall'Allegato 2 al PSR;
- dai "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'asse 2" approvati nel Comitato di sorveglianza del 7 dicembre 2007.

Tali priorità sono di seguito elencate secondo livelli di priorità decrescenti:

- 1) **Progetti collettivi di cui all'Asse 1**: impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di specifici progetti collettivi di cui all'asse 1;
- 2) **Requisiti di professionalità e redditività**: nel caso in cui il conduttore, che realizza le operazioni preliminari di cui alla Misura 215 attraverso l'attuazione della Misura 121–Ammodernamento delle aziende agricole, rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121;
- 3) **Requisiti di professionalità e redditività**: nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole;

- 4) **Iscrizione ai libri genealogici:** limitatamente ai settori bovino e ovino, le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte;
- 5) **Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica:** è accordata priorità alle aziende agricole che partecipano ai programmi di assistenza tecnica al settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/1998 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) **Aziende certificate biologiche**: è accordata priorità ad aziende certificate biologiche. Tale priorità è accordata solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

11.6 - Priorità di tipo soggettivo a valenza provinciale

I criteri soggettivi di valenza provinciale operano in subordine rispetto a quelli di valenza regionale. Sono di seguito individuati i seguenti criteri di priorità soggettivi individuati dal P.R.I.P. elencati secondo livelli di priorità decrescenti:

Ī	Livello	Priorità	Criteri di valutazione
ŀ	Livello	Tiloitta	Lo status di azienda condotta da giovane viene riconosciuto
			quanto il conduttore possiede i seguenti requisiti: - non ha compiuto 40 anni; - capacità professionale (ai sensi della Mis. 112 del PSR).
	1	Giovani imprenditori	Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
	2	Possesso requisiti previsti per IAP	Domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 99/04: - capacità professionale (ai sensi della Mis. 121 del PSR); - redditi da attività agricola maggiori del 50% del totale dei redditi da lavoro; - tempo dedicato all'attività agricola maggiore del 50% del totale. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci.
	3	Domande presentate da beneficiari donne	Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

4	Aziende che attuano la "filiera corta"	Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso.
5	Adesione a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, QC	Imprese beneficiarie che ottengono produzioni agricole certificate.
6	Fattoria Didattica e/o Fattorie Aperte e/o Aziende associate al consorzio Strada dei vini e sapori "Colli di Rimini"	Aziende accreditate dalla Provincia di Rimini come Fattoria Didattica, Aziende iscritte agli appositi elenchi dell'ultima edizione dell'iniziativa Fattorie aperte e Aziende associate al consorzio Strada dei vini e sapori "Colli di Rimini"
7	Allevamenti con bovini di razza romagnola	Aziende zootecniche che possiedono allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA
8	Allevamenti con bovini da latte alimentare che attuano la vendita diretta (distributori automatici)	Aziende zootecniche che commercializzano il proprio latte bovino mediante distributori automatici
9	Produzioni di qualità regolamentata NO OGM, limitatamente alla zootecnia	Aziende che ottengono produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"
10	Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale	Aziende che posseggono impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche. Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni: - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt

Per il possesso dei requisiti riferiti alle priorità soggettive, si fa riferimento al momento di presentazione della domanda.

Come per le *Priorità di tipo soggettivo a valenza regionale*, anche i diversi livelli delle *Priorità di tipo soggettivo a valenza provinciale* sono sempre applicati in modo subordinato.

11.7 – Autocertificazione requisiti

Al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri trasversali, tecnici e soggettivi i richiedenti dovranno autocertificare anche sul modulo "Allegato A" il possesso dei requisiti di cui sopra al momento della presentazione della domanda. L'autocertificazione (barrata e compilata nelle parti apposite) dovrà essere allegata alla domanda cartacea presentata.

12. Graduatorie

L'Amministrazione Provinciale di Rimini provvederà a formare le graduatorie delle domande applicando i criteri di priorità precedentemente descritti e considerando quanto dichiarato in domanda e nel Modulo Allegato A al presente bando.

I dati dichiarati saranno soggetti a controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

L'Amministrazione Provinciale di Rimini approverà un elenco di beneficiari senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione, qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna specie animale risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili.

Se invece le risorse assegnate all'Amministrazione Provinciale di Rimini non saranno sufficienti a soddisfare le richieste di tutte le domande ritenute ammissibili, si dovrà procedere ad approvare una specifica graduatoria applicando i criteri di seguito indicati.

In ogni caso le domande di aiuto di importo inferiore o uguale a 300,00 euro non potranno essere considerate ammissibili.

La procedura di selezione si effettuerà per "specie animale/indirizzo produttivo"; intendendo con tale definizione i raggruppamenti indicati nella tabella presente al paragrafo "Massimali" della scheda della Misura 215 del P.S.R.

Le graduatorie finali saranno articolate per "specie animale"; pertanto una medesima domanda composta da più "specie animali" sarà collocata in diverse graduatorie.

Nei casi in cui la domanda relativa a più specie animali sia finanziabile soltanto per alcune di tali specie, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole "specie animali/impegni di miglioramento" finanziabili. Qualora una singola domanda sia oggetto di **istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni** e per alcune "specie animali/impegni di miglioramento" non sia finanziabile, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole "specie animali"/impegni di miglioramento" finanziabili.

12.1 - Attribuzione dei punteggi relativi ai criteri trasversali

Ad ogni richiedente viene attribuito un punteggio in base al possesso dei livelli di priorità indicati nella Tabella A del paragrafo 11.2 "*Modalità per l'attribuzione delle priorità trasversali*" e autocertificati per mezzo del Modulo Allegato A al presente Bando.

12.2 - Attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda. Le particelle catastali devono essere classificate in funzione a una o più aree preferenziali. <u>Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale</u>. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

 a) calcolo della Superficie Agricola Totale - SAT (così come definita nel PO della Misura 215) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SAT di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà conteggiata per ciascuna area preferenziale;

- b) calcolo percentuale della SAT ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SAT complessiva aziendale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti per ciascuna area preferenziale al paragrafo 11.3 "*Priorità di tipo territoriale*" del presente bando, in coerenza con il PSR e il PRIP.

Il risultato complessivo della ponderazione deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto, fra tutte le domande presentate, diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

12.3 - Modalità di definizione delle graduatorie

Le domande saranno ordinate in base al punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti in base alle priorità trasversali e territoriali.

Le domande che risulteranno a parità di punteggio saranno ordinate, nell'ordine, in base alle priorità tecniche, alle priorità soggettive a valenza regionale ed infine alle priorità soggettive a valenza provinciale.

Nel caso persistesse la parità anche dopo l'applicazione dei criteri sopra descritti, prevarrà la domanda sottoscritta dal beneficiario più giovane.

12.4 - Approvazione delle graduatorie, utilizzo delle graduatorie e concessione degli aiuti

Questa Amministrazione adotterà con Atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese le graduatorie/elenchi delle domande ammesse entro **120 giorni** dalla scadenza dei termini di presentazione delle stampe cartacee delle domande, considerando anche i giorni relativi ad eventuali ritardi ammessi. Eventuali proroghe saranno condizionate da specifiche esigenze operative segnalate da AGREA. L'Amministrazione Provinciale comunicherà ai richiedenti le risultanze dei processi selettivi e delle istruttorie nei modi e nei termini definiti da AGREA. Tale comunicazione non costituisce diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole dei controlli amministrativi e degli accertamenti dell'autocertificazione.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare domande che seguono nell'elenco della graduatoria.

L'aiuto concesso all'ultima domanda collocata in posizione utile nelle diverse graduatorie approvate sarà commisurato alle risorse disponibili (pagamento parziale) anche se sono stati richiesti aiuti per importi superiori.

13. Domande di pagamento

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) n. 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti per impegni di miglioramento del benessere animale durante il periodo di impegno solo attraverso la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A..

I beneficiari, per poter presentare la **prima domanda di pagamento**, devono avere concluso le operazioni preliminari e trasmettere all'Amministrazione competente, unitamente alla domanda di pagamento, la **richiesta di verifica di fine lavori** e la documentazione consuntiva e completa; tale documentazione dovrà attestare che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti nella concessione dell'aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti.

Sono previste **tre finestre annuali** (**in febbraio**, **in giugno ed in ottobre**) in cui il beneficiario potrà presentare la prima domanda di pagamento; tali periodi potranno essere modificati con atto dirigenziale regionale. La prima domanda di pagamento deve essere presentata obbligatoriamente nel primo periodo utile dopo la fine dei lavori. Per ciascun beneficiario la ciclicità annuale per la presentazione delle domande successive, sarà determinata dal periodo/finestra in cui ha presentato la prima domanda di pagamento.

In caso di ampliamento di impegno, la domanda di pagamento sarà comunque unica per ciascun beneficiario e conterrà la richiesta del sostegno per tutti gli impegni, sia quelli avviati con la domanda iniziale, sia quelli incrementati o aggiunti con la domanda di ampliamento.

Un beneficiario che ha presentato domanda di ampliamento o di variante, ma non ha ancora ricevuto la notifica relativa alla concessione o alla non ammissibilità dello stesso al momento della propria scadenza annuale di presentazione della domanda di pagamento, potrà presentare "una tantum" la domanda di pagamento alla prima finestra di presentazione utile dopo la notifica, ferma restando per gli anni successivi la scadenza originaria.

13.1 Informazioni contenute nella domanda di pagamento

La domanda di pagamento conterrà l'indicazione degli impegni desunti dalla domanda di aiuto e riferiti al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento così come approvati nell'atto di concessione; il beneficiario dovrà aggiornare annualmente, in ciascuna domanda di pagamento:

- il dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua. Per tale dato si farà riferimento alla consistenza dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole per l'annualità precedente. Qualora la consistenza media risultante dall'anagrafe (anno precedente) corrisponda ad una situazione aziendale strutturalmente mutata al momento di compilazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza media stimata per l'anno corrente o quella effettiva.
- il dato degli animali effettivamente presenti in ciascun ricovero oggetto di impegno al momento di presentazione della domanda di pagamento (dato finalizzato all'effettuazione del controllo).

La domanda di pagamento conterrà poi anche le indicazioni relative all'utilizzazione delle superfici aziendali (piano colturale) e l'indicazione di un conto corrente bancario o postale obbligatoriamente intestato al beneficiario, sul quale eseguire il pagamento.

13.2 Documentazione della prima domanda di pagamento

Alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento.

Tali documenti saranno differenziati a seconda che le operazioni preliminari siano connesse ad impegni di nuova introduzione o impegni di mantenimento.

Nel caso di **impegni di nuova introduzione** alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- **b) comunicazione di fine lavori**, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata);
- d) documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni;
- e) nel caso in cui le operazioni preliminari beneficiano totalmente di finanziamenti pubblici, alla domanda andrà allegata apposita relazione tecnica finale che riporta una descrizione sintetica delle

operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda A.G.R.E.A.). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera e).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

13.3 Dichiarazioni relative alla prima domanda di pagamento

Nella prima domanda di pagamento il beneficiario dovrà dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale.

13.4 Controlli relativi alla prima domanda di pagamento

I controlli che saranno eseguiti sul 100% delle prime domande di pagamento consistono di un accertamento finale di tipo tecnico e amministrativo, che comprenderà una visita sui ricoveri aziendali

Tali controlli, limitatamente agli impegni aggiunti in ampliamento, saranno effettuati anche in relazione alla prima domanda di pagamento annuale successiva ad un ampliamento di impegno.

Al momento del controllo tecnico-amministrativo il funzionario incaricato verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le operazioni e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, o che sia decorso senza rilievi il periodo di "silenzio assenso" nei Comuni e per le opere che lo prevedono;
- che gli impegni di mantenimento siano stati effettivamente mantenuti in azienda e che a carico delle operazioni preliminari ad essi collegate non si siano verificate modifiche o variazioni sostanziali:
- che le operazioni preliminari relative a gli impegni di nuova introduzione siano state ultimate e realizzate secondo le specifiche tecniche previste dalla Misura 215.

Nel caso di operazioni preliminari che abbiano usufruito di finanziamenti pubblici per la loro realizzazione, ai fini del controllo dovranno essere opportunamente richiamati gli estremi degli atti relativi all'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, dell'eventuale controllo in loco, e di liquidazione emessi da parte dell'Amministrazione che ha erogato i finanziamenti.

Le risultanze dei controlli effettuati dalle Amministrazioni per procedure connesse all'attuazione di altri finanziamenti pubblici (per es.: Misura 121) potranno ritenersi valide anche per l'accertamento finale delle operazioni preliminari connesse agli impegni oggetto di pagamento della Misura 215. Pertanto, l'Amministrazione potrà decidere di non effettuare la visita di controllo aziendale prevista sul 100% delle aziende beneficiarie, fermo restando l'obbligo di verifica di tutte le condizioni specifiche connesse al pagamento degli aiuti (operazioni preliminari o parti di esse non oggetto di finanziamento pubblico, numero di UBA dichiarate in domanda dal beneficiario ed oggetto di impegno/pagamento, ecc.). In sede di verifica finale delle domande di pagamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione o gestione delle operazioni.

Su un campione del 5% delle domande, estratto da A.G.R.E.A., saranno condotti inoltre specifici **controlli "in loco"** ai sensi dell'art. 17 del reg. (CE) 1975/06. Tali controlli dovranno verificare, in ciascuno dei ricoveri oggetto di impegno:

- che gli animali effettivamente allevati (come consistenza media) non siano inferiori alle UBA oggetto di impegno / pagamento;
- che gli animali effettivamente presenti, (come consistenza puntuale), non superino e non abbiano superato nel periodo a cui è riferito il controllo, il numero di animali potenzialmente allevabili.
- che questi siano in regola con le norme di identificazione e registrazione degli animali;
- che siano rispettati gli impegni e vincoli previsti dalla Misura.

Se nell'ambito del controllo sulla consistenza zootecnica effettuato nel corso di una annualità di impegno fosse riscontrata una presenza media sul periodo parziale (dal momento di presentazione della domanda di pagamento al momento di controllo) inferiore al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, si dovrà programmare il completamento del controllo dopo il termine dell'annualità, per il riscontro del dato medio annuale.

Se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno (salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Una quota del campione controlli in loco sarà inoltre assoggettata al controllo di condizionalità; il sub campione condizionalità dovrà essere corrispondente almeno all'1% dei beneficiari della Misura; potranno essere considerati a tal fine i controlli effettuati sulla condizionalità sui medesimi beneficiari anche se derivanti da estrazioni riferite ad altre Misure o alla domanda unica.

13.5 - Domande di pagamento successive alla prima

Il controllo delle domande andrà eseguito, da parte dell'Amministrazione competente, secondo le modalità che verranno stabilite da A.G.R.E.A.

Per tali controlli valgono le indicazioni sul controllo in loco già definite per la prima domanda di pagamento.

Nessun aiuto potrà essere erogato nell'annualità di impegno in cui il beneficiario non presenta domanda di pagamento o la presenta oltre la scadenza annuale. Se l'omissione della domanda di pagamento annuale è conseguenza della cessazione dell'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore, la concessione del sostegno dovrà essere revocata con recupero delle annualità già erogate. Negli altri casi, da parte dell'ufficio istruttore dovrà essere comunque controllata la continuità dell'impegno, e se la verifica avrà dato esito positivo il beneficiario potrà continuare a presentare domande di pagamento nelle annualità successive.

13.6 - Variazioni dell'impegno o dell'assetto strutturale aziendale

Fermo restando quanto stabilito dalla Misura 215, e cioè che le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, per il riconoscimento del sostegno il beneficiario dovrà procedere, come previsto specificamente dal P.O. Misura 215 per i possibili casi di variazioni verificabili, tenendo conto che le domande di variante potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla concessione del sostegno.

Le modifiche dell'assetto strutturale aziendale (variazioni della capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), anche quando non interessino ricoveri assoggettati ad impegni, sono comunque rilevanti in relazione al rispetto delle B.P.Z..

Nei casi sopra citati occorre quindi sempre integrare la relazione di "Valutazione preventiva" e presentarla congiuntamente ad una variante alla domanda di aiuto, che, pur non comportando diminuzione dell'impegno, allinei la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

14. Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento sarà compiuta secondo le disposizioni che dovranno essere definite da A.G.R.E.A. per le domande di pagamento della Misura 215.

15. Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti per il benessere animale, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la titolarità della sua azienda ad un altro soggetto, colui che acquisisce la conduzione (cessionario), se in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Misura, potrà proseguire l'impegno in corso in qualità di subentrante.

Il subentrante dovrà dare comunicazione del subentro al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, al fine di aprire o aggiornare, se ne ricorre il caso, la propria posizione anagrafica.

La procedura operativa (e la modulistica) è specificamente definita da AGREA e dovrà essere conforme a quanto definito nel paragrafo 13 del P.O. Misura 215.

16. Controlli

Per poter garantire la controllabilità della Misura, i beneficiari dovranno annotare obbligatoriamente, sui registri di carico e scarico aziendale, il numero del ricovero a cui si riferisce ciascun movimento dei capi registrato. Potranno valere a questo fine anche altre forme di registrazione analitica dei movimenti dei capi che le aziende beneficiarie abbiano già in uso, purché idonee a permettere l'individuazione delle consistenze di animali di ciascun ricovero aziendale sottoposto a impegno.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/2006 e sue modifiche ed integrazioni - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall' Asse 2 e dall' Asse 4".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

17. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare agli artt. 18 e 23 del Reg. (CE) 1975/2006 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

17.1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per impegni di miglioramento del benessere degli animali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell'Allegato 2 al P.S.R. e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

I requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall'art. 2 del Regolamento n. 1975/2006.

In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all'attuazione dell'impegno medesimo.

17.2 Difformità di UBA

Per i casi di "difformità" delle UBA si rimanda in particolare all'art. 17 del Reg. (CE) 1975/2006, e a quanto specificato al paragrafo 13 "Domande di pagamento".

Gli indici di conversione in UBA adottati per l'applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall'Allegato V del Reg. (CE) 1974/2006.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

17.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell'Allegato 2 al P.S.R. del P.S.R. 2007-2013 e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 ed all'art. 14 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009. In particolare si richiama quanto previsto per quanto riguarda l'individuazione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e dell'art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

La Regione Emilia-Romagna, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006.

18. Controlli della Condizionalità e delle Buone Pratiche Zootecniche

Ai fini del rispetto della Condizionalità si richiamano:

- il Reg. (CE) n. 73/2009, artt. 4, 5 e 6 e Allegati II e III;
- il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

In applicazione dell'art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei

programmi di sviluppo rurale" (GURI n. 303 del 31 dicembre 2009) e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Ai fini dell'attuazione dei controlli di Condizionalità si richiamano inoltre:

- il Reg. (CE) n. 1975/2006;
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell'Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l'applicazione dell'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

19. Responsabilità del procedimento

I procedimenti di istruttoria, di definizione delle graduatorie, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta di liquidazione, di competenza della Provincia di Rimini, sono a carico del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini presso i cui uffici è possibile l'accesso agli atti. Il Responsabile del procedimento è il **Dott. Renzo Moroni** (tel. 0541/716335 – e-mail r.moroni@provincia.rimini.it).

Inoltre, per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Dott. Guido Carli (tel. 0541/716331 – e-mail <u>g.carli@provincia.rimini.it</u>) e al Dott. Augusto Braschi (tel. 0541/716345 – e-mail <u>a.braschi@provincia.rimini.it</u>).

20. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005
- Reg. (CE) n. 1975/06 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007
- Delibera di G.R. n. 168 dell'11 febbraio 2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
- Delibera di G.R. n. 363 del 17 marzo 2008 che approva le prescrizioni che integrano e correggono il PO Asse 2 di cui alla delibera di G.R. n. 168/08
- Delibera di G.R. n. 424 del 31/03/08 che modifica la Delibera di G.R. n. 363/08 e che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR

- Delibera di G.R. n. 281 del 13/03/09 che introduce modifiche ai "Programmi operativi" di cui alla Delibera di G.R. n. 168/08 e alla Delibera di G.R. n. 363/08
- Delibera di G. R. n. 387 del 08/02/10 che approva il Programma Operativo Misura 215
- Delibera di G.R. n. 332 del 08/02/10 "Assegnazione agli Enti territoriali della riserva di premialità" recepita con Delibera di Giunta Provinciale n. 16121 del 23/02/10
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 4355/08 Procedura operativa presentazione domande e successivi integrazioni e aggiornamenti
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
- Decreto Ministeriale 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Delibera di G.R. n. 1006/08 relativa all'individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/06 e al DM MIPAAF 1205/08
- Legge 3 agosto 2009, n. 117 relativa al distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna;
- Legge regionale n. 17 del 04/11/2009 riguardante le misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117;
- Delibera di G.R. n. 213 dell' 8 febbraio 2010 che approva lo schema d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117;
- Legge regionale n. 5 del 12/02/2010, art. 4, che ratifica l'intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge n. 117 del 3 agosto 2009;

Per quanto non previsto, si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

21. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti previsti dal procedimento conseguente all'istanza. I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

Allegato A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a	nato/a	prov.	
il/ residente a	prov in via		
in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)	dell'Impresa Agricola		
	con sede in	prov.	
in via	CUAA:		;
avendo presentato in data/ con prot	tocollo AGREA n° del/		
della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Asse 2 (lai fini della attribuzione dei punteggi previsti dal Fl'accesso alla suddetta Misura, della Provincia di Rim	Programma Operativo di Misura e dal Bando pubblico pro nini; perfettamente consapevole delle responsabilità e delle sa D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di false attestazione e	ovincia anzioni	ale, per i penali
	DICHIARA		
Di chiedere il sostegno per le seguenti specie:			
Priorità trasversali	re di biosicurezza		
Anevaniena interessati dane seguenti specificile inisu	iic di biosiculozza		
	terno di aree o territori interessati dalle seguenti specifiche n	nisure (di lotta
Allevamenti soggetti ai seguenti vincoli disposti dalla dell'inquinamento IPPC	Direttiva 91/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione inte	egrate	
Priorità Tecniche			
Impegni di nuova introduzione (specificare quali):			
Impegni di mantenimento (specificare quali):			
Impegni a priorità specifica (specificare quali):			
Priorità soggettive di valenza regionale			
Progetti collettivi di cui all'Asse 1: impegni di miglio specifici progetti collettivi di cui all'asse 1 (specificare di	ramento del benessere animale realizzati all'interno di quali):	SI	NO
per i conduttori che realizzano le operazioni prelimina	a Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", ari della Misura 215 attraverso l'attuazione della Mis. 121; blico della Provincia di Rimini per l'accesso alla Misura 121 –	SI	NO
Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole	blico della Provincia di Rimini per l'accesso alla Misura 121 –	SI	NO
Iscrizione ai libri genealogici o registri anagrafici di ra	azza	SI	NO
Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica al s della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integr	settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/1998 o razioni;	SI	NO
Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (CE) n. 889/087 dal segue	iuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo	SI	NO

Priorità soggettive di valenza provinciale

Friorita soggettive di valenza provinciale		
Di possedere il requisito di giovane imprenditore:		
 non ha compiuto 40 anni; presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali; Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale. 	SI	NO
Di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo		
professionale (IAP), come previstodal D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni	SI	MO
Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci	SI	NO
Di essere un'imprenditrice donna		
Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.	SI	NO
Di attuare nella propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, la seguente "filiera corta" (specificare quale)		
Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce ai seguenti processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati (es. DOP, IGP, DOC, DOCG, QC)(specificare quale)	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Didattiche L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Aperte L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, attua la vendita diretta del proprio latte bovino mediante distributori automatici	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ottiene produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free" rilasciato da	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni: - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt	SI	NO
T		

Data/	
	FIRMA

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'